

SENTENZA N. 312

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Alfio FINOCCHIARO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 (Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione) e degli artt. 2, commi 1 e 2, e 27 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 11 (Disposizioni in materia di tributi e disposizioni in connessione con l'assestamento di bilancio della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004), dei ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 7 giugno e il 4 ottobre 2002, depositati il 17 giugno e il 14 ottobre successivi ed iscritti ai nn. 42 e 70 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione della Provincia di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli Avvocati Generali Rita Di Pietro e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 7 giugno 2002 e depositato il successivo 17 giugno, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 2, comma 2, e 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 (Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), in riferimento agli articoli 3, 21 e 23 della Costituzione, e, in via subordinata, del secondo, lettere e) e m), e comma terzo, della Costituzione.

1.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con un secondo ricorso, notificato il 4 ottobre 1997, depositato il successivo 14 ottobre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2, commi 1 e 2, e 27 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 (Disposizione in materia di tributi e disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004), in riferimento agli artt. 4, 8 e 9 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto-Adige), agli artt. 7, 8 e 10 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto-Adige concernenti usi e costumi locali ed istituzioni culturali, tra cui accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali, sportive, educative locali e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di istituire stazioni radiotelevisive), agli artt. 21 e 117 della Costituzione nonché in relazione all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/271/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

2. — Con il primo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che l'art. 2, co legge provinciale n. 6 del 2002, nella parte in cui prevede che il Comitato provinciale per le com composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, r Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti provinciale a scrutinio segreto" violerebbe l'art. 117, comma secondo, lettera *m*), della Costitu intervenendo a modificare o derogare la normativa statale (art. 1, comma 13, della legge 31 luglio recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui s telecomunicazioni e radiotelevisivo", art. 1, lett. *a*), n. 4, della delibera del 28 aprile 1999, n. 52, per le garanzie nelle comunicazioni, nonché art.12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 recan materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche") volta a garantire "il ruolo delle opposizi nelle procedure di elezione" e, "attraverso di esse", i diritti civili delle minoranze linguistiche, inci determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, "a legislazione esclusiva dello Stato". Secondo il ricorrente, ove invece si riconducesse la tutela del linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa alla materia "ordina comunicazione", attribuita alla competenza legislativa regionale concorrente dall'art. 117, comm Costituzione, quest'ultimo risulterebbe violato dalla disposizione censurata nella parte in cui a competenza della Giunta provinciale "anche la nomina del vicepresidente del Comitato, escludend provinciale e quindi lasciando alla scelta dell'organo esecutivo la individuazione dei gruppi appartenenza", in deroga ai principi fondamentali della materia stabiliti dal legislatore statale (art. della legge n. 249 del 1997 ed art. 12 della legge n. 482 del 1999).

Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, inoltre, l'art. 8, comma 3, della stessa legge n. 6 del 2002 - successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2003 impugnato con il secondo ricorso - sotto svariati profili. In primo luogo, la difesa erariale eccepi disposizione, nella parte in cui riconosce(va) alla Provincia autonoma di Bolzano la facoltà di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi "pubblici", avrebbe irragionevolmente escluso la facoltà di stipulare convenzioni con "tutti gli enti privati, insieme alla RAI S.p.A., che non è ente pubblico", ai quali, secondo la legislazione italiana, possono essere rilasciate le concessioni radiotelevisive, e quindi

concessionari italiani, "riservando lo spazio televisivo provinciale solo ad enti esteri". La medesima violerebbe, inoltre, l'art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione in quanto, riservando agli esteri il "corrispondente mercato televisivo", altererebbe le normali condizioni di concorrenza, altresì in contrasto con il principio fondamentale di parità di trattamento e di imparzialità nei confronti dei soggetti politici durante le campagne elettorali stabilito dalla legge statale (art. 1 della legge n. 28 del 1997) e, quanto le limitazioni soggettive alla stipulazione delle convenzioni da essa previste sarebbero apprese in occasione delle elezioni provinciali e nei comuni della Provincia, escludendo tutti i soggetti italiani, violerebbe il comma 3, sarebbe poi in contrasto anche con l'art. 21 della Costituzione in quanto, "consentendo la stipulazione delle convenzioni con un numero limitato di soggetti", non assicurerebbe il necessario pluralismo nell'informazione e, incidendo "su di una materia che attiene alla struttura democratica dello Stato" e "i diritti civili e sociali il cui livello di tutela rientra nella legislazione esclusiva dello Stato".

2.1. — Con il secondo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in primo luogo, il comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2002, sotto molteplici profili.

Secondo la difesa erariale, la disposizione censurata, nella parte in cui prevede la facoltà dell'Ente autonomo di Bolzano di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inciderebbe su una materia di competenza esclusiva dello Stato, il servizio radiotelevisivo, estranea alla sua competenza legislativa, violando così gli artt. 8 e 9, primo comma, della Costituzione e l'art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione, in quanto, non fissando alcun limite per la scelta dei contraenti, né per la determinazione dei corrispettivi, consentirebbe di alterare la parità di trattamento e di imparzialità nei confronti dei soggetti politici durante le campagne elettorali, anche in favore di organismi esteri e "non solo in ambito provinciale" e risulterebbe anche lesiva del principio di parità di trattamento e di imparzialità nei confronti dei soggetti politici durante le campagne elettorali, garantito dall'art. 21 della Costituzione, non solo per l'assenza di criteri di scelta dei contraenti, ma anche per la mancanza di una garanzia del pluralismo nella predisposizione dei programmi. L'art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione, infine, incidendo "su di una materia che attiene alla struttura democratica dello Stato", investirebbe i diritti civili e sociali il cui livello di tutela rientra nella legislazione esclusiva dello Stato".

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l'art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2002, deducendo che tale disposizione, inserendo l'art. 7-bis nella legge provinciale n. 11 del 2002, il quale reca la disciplina del piano provinciale di settore delle infrastrutture di comunicazione, inciderebbe su una materia – la pianificazione delle infrastrutture di comunicazione – "preclusa alla competenza legislativa provinciale sia dall'art. 117, secondo comma, Cost., che dalle norme dello Statuto" e perciò assegnata allo Stato. Anche il comma 6, della legge n. 249 del 1997, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Anche la stessa legge provinciale n. 11 sarebbe, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, costituzionalmente illegittima, in quanto prevedendo – ad integrazione dell'art. 23-*quiquies* della legge provinciale n. 11 del 1973, n. 61 contenente "Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi" – che coloro che prestano servizi pubblici e organizzazioni di soccorso sono esonerati da molteplici adempimenti in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, inciderebbe su una materia – sulla quale sono intervenute diverse direttive comunitarie e nazionali – attuata con il d. lgs. n. 22 del 1997 – riconducibile alla "tutela dell'ambiente" e quindi sottratta all'autonomia legislativa della Provincia.

provinciale "sia per il primato della normativa comunitaria, non derogabile da nessuna normativa ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, sia ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, e trascurare che l'art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 22 del 1997 ha dichiarato le disposizioni di principi contenute norme di riforma economico-sociale che la Provincia è tenuta ad osservare ai sensi dello Statuto".

3 — In entrambi i giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri, si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque infondati.

3.1. — Con riferimento al primo ricorso, la Provincia ritiene che non sarebbe ravvisabile la violazione della parte dell'art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2002, di alcuno dei limiti di competenza (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali *ex* art. 117, comma terzo, della Costituzione), non sussistendo l'asserito contrasto con la normativa statale, e anche in relazione agli "indirizzi" formulati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella sentenza del 1999, peraltro priva di natura legislativa. Quanto, poi, alle censure sollevate nei confronti dell'art. 3, della medesima legge provinciale, la Provincia ne sostiene l'infondatezza, in quanto la impugnata non escluderebbe affatto la facoltà di stipulare convenzioni con i concessionari italiani.

3.2. — In relazione al secondo ricorso, la Provincia autonoma di Bolzano sostiene l'infondatezza delle censure mosse nei confronti dell'art. 2, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2002, con cui vengono dedotti vizi di incompetenza della legge provinciale, i soli denunciabili dal Governo con ricorso principale ai sensi dell'art. 127, comma primo, della Costituzione, applicabile anche all'impugnazione delle Province autonome in base all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche alla Parte seconda della Costituzione). Infondate sarebbero comunque tutte le censure sollevate nei confronti dell'art. 2, commi 1 e 2, che nei confronti dell'art. 27 della stessa legge provinciale, concernente materie da essi disciplinate (piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni; rifiuti) pienamente nella competenza legislativa provinciale, sulla base delle norme dello statuto speciale e delle norme di attuazione dello statuto speciale nonché – per il tramite dell'art. 10 della legge costituzionale 2001 – sulla base dell'art. 117 della Costituzione.

4. — In prossimità dell'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memorie con le quali insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei ricorsi introduttivi, rilevando, in particolare, che la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 8, comma 3, della legge provinciale n. 6 del 2002, nel primo ricorso, deve ritenersi "superata" "poiché la norma è stata modificata dalla legge provinciale successiva, impugnata dallo Stato" con il secondo ricorso.

4.1. — In prossimità dell'udienza pubblica la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memorie con le quali, in riferimento al primo ricorso, chiede che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge provinciale n. 6 del 2002, sia dichiarata inammissibile, non essendo stato dedotto alcun vizio di incompetenza della legge provinciale, "l'unico vizio deducibile dal Governo nel ricorso in via d'azione principale in relazione all'impugnativa dell'art. 8, comma 3, della stessa legge, venga dichiarata la cessazione del contendere, essendo stata tale norma modificata da una legge provinciale successiva. Con riferimento al secondo ricorso la Provincia insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione in giudizio".

5. — All'udienza pubblica la Provincia autonoma di Bolzano e la difesa erariale hanno l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Presidente del Consiglio dei due ricorsi indicati in epigrafe, concernono l'art. 2, comma 2 e l'art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 (Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), nonché l'art. 2, commi 1 e 2, e l'art. 27 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 31 luglio 2002, n. 11 (Disposizioni in materia di tributi e disposizioni in connessione con l'assessament di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004).

Le questioni sono state sollevate in riferimento, quanto al primo ricorso, agli artt. 3, 21 e secondo, lettere *e*) e *m*) e comma terzo, della Costituzione; quanto al secondo ricorso, agli artt. 4 e 117 della Costituzione, alla legge costituzionale n. 3 del 1972 (P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernere speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 7, 8 e 10 del d. P.R. 1° novembre 1973, n. 69 (Approvazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti usi e costumi e istituzioni culturali), agli artt. 21 e 117 della Costituzione, nonché in relazione all'art. 1, comma 1 della legge costituzionale n. 5 del 1997 (legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio)).

2. — In via preliminare, poiché i due ricorsi presentano profili di connessione soggettiva ed è disposta la loro riunione, affinché siano decisi con un'unica pronuncia.

3. — La prima questione prospettata nel ricorso n. 42 del 2002 riguarda l'art. 2, comma 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, che disciplina il sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo, nel quale si dispone che il Comitato provinciale per le comunicazioni "è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, e da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto". La questione è stata censurata dal ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera *m*) della Costituzione, sotto il profilo che la "garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nelle elezioni regionali e, attraverso di esse, anche la garanzia delle minoranze linguistiche" rientrerebbero nella legislazione esclusiva dello Stato, che è appunto competente, tra l'altro, a determinare i livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La norma impugnata, inoltre, contrasterebbe con il comma terzo, della Costituzione, in quanto, attribuendo alla Giunta provinciale anche la nomina e la revoca del vicepresidente del comitato, derogherebbe, nell'ambito di una materia di competenza concorrente dello Stato, relativa all'"ordinamento della comunicazione", ad un indirizzo generale previsto dall'art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sulle telecomunicazioni e radiotelevisivo), in tema di requisiti dei componenti dei comitati di garanzia delle comunicazioni.

3.1. — La questione non è fondata.

Va premesso che nel quadro della disciplina dei comitati decentrati per le comunicazioni, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella delibera di indirizzo n. 52 del 28 aprile 1999 – adottata ai sensi dell'art. 13, comma 13, della citata legge n. 249 del 1997 – ha stabilito che, a tutela delle opposizioni consiliari,

componenti dei comitati predetti siano di competenza del solo consiglio regionale (o provincial presidente che può essere nominato direttamente dall'esecutivo regionale (o provinciale).

Nel caso in esame, l'attribuzione alla giunta provinciale del potere di nomina, oltre che d anche del vicepresidente del comitato, pur derogando alla predetta delibera, non comporta la viola 117, comma secondo, lettera *m*), della Costituzione considerando che, anche a voler dall'incongruenza del parametro evocato, la norma in esame si conforma correttamente allo statuto vincola la legislazione provinciale a garantire la rappresentanza delle minoranze linguistic particolare nell'ambito della composizione degli organi elettivi. Quindi l'attribuzione alla giunta p potere di nomina del presidente e del vicepresidente del comitato, che debbono necessariamente gruppi linguistici diversi, appare proprio diretta a realizzare, insieme con la prevista rappresent della minoranza politica, del gruppo linguistico ladino, un delicato equilibrio, nella composizione non solo tra maggioranza ed opposizione, ma anche tra i tre gruppi linguistici –secondo consistenza– in modo da attuare un'effettiva tutela delle minoranze linguistiche, oltre che politiche.

Alla luce di queste considerazioni appare insussistente anche il preteso contrasto con l'art. terzo, della Costituzione, in materia di "ordinamento della comunicazione", per violazione del pred generale di cui alla previsione normativa dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997.

4. — La seconda questione prospettata nello stesso ricorso n. 42 del 2002 riguarda l'art. 8, c medesima legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, nella parte in cui stabilisce che "la Provincia Bolzano puç stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi pubblici, inclusi quelli di cui all'art. 10 novembre 1973, n. 691, aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale". Tale norma viene censurata i all'art. 3, secondo comma, e all'art. 21 della Costituzione, in quanto irragionevolmente esclu convenzioni con la Provincia di Bolzano gli enti radiotelevisivi "privati", non assicurando così pluralismo nell'informazione, nonché in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *e*) della C quanto, riservando ai soli enti pubblici radiotelevisivi stranieri il "corrispondente mercato televisiv le normali condizioni di concorrenza.

4.1. — La norma in esame θ stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale 26 l 11, il quale ha soppresso la qualifica di "pubblici" agli enti radiotelevisivi con cui la Provincia di stipulare convenzioni. Con la suddetta modifica normativa si sono dunque realizzati, secondo la g di questa Corte, i presupposti, sostanzialmente riconosciuti anche dal ricorrente Presidente del ministri, perché si possa dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento alla costituzionalità oggetto del ricorso in esame.

5. — La prima questione prospettata nel ricorso n. 70 del 2002 riguarda l'art. 2, comma 1, del provinciale 26 luglio 2002, n. 11 nella parte in cui prevede la facoltà della Provincia di Bolzan convenzioni con enti radiotelevisivi. La norma è impugnata sotto molteplici profili.

5.1. — La questione, sotto tutti i profili prospettati, non θ fondata.

E' priva di fondamento innanzi tutto la censura relativa alla pretesa "estraneità", rispetto all legislativa provinciale, della materia del servizio radiotelevisivo. In proposito va ricordato che l'ar statuto dispone che la Provincia di Bolzano ha competenza legislativa esclusiva in particolar riguarda "manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali" anche con "i mezzi ra

Tale competenza, così delimitata, ha trovato attuazione nelle disposizioni contenute negli artt. 7 e 1° novembre 1973, n. 691, le quali prevedono il trasferimento alla Provincia di tutte le funzioni in materia, nonché la facoltà di "realizzare e gestire" una rete idonea alla ricezione, con qualsiasi mezzo, delle trasmissioni emesse da "organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina".

A tale competenza esclusiva in materia della Provincia di Bolzano, va poi aggiunta, a seguito in vigore del nuovo Titolo V della Parte II Costituzione, anche la competenza legislativa concorrente all'"ordinamento della comunicazione", la quale, in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 1993, può non estendersi anche alla Provincia di Bolzano.

Si tratta quindi di un complesso di norme attributive di potestà legislativa alla Provincia di Bolzano, la cui luce appare priva di fondamento il motivo di ricorso relativo alla pretesa "estraneità" dell'attività servizio radiotelevisivo.

Per quanto concerne poi la censura che la disposizione impugnata consentirebbe alla Provincia di Bolzano di stipulare convenzioni solo con enti radiotelevisivi stranieri, va rilevato che la ricordata soppressione, ad opera del citato art. 2, comma 1, della legge n. 11 del 2002, dall'originaria formulazione dell'art. 8, comma 3, n. 6 del 2002 dell'aggettivo "pubblici" (con più precisione qualificati nel corrispondente testo in lingua tedesca "*öffentlich-rechtlichen*") relativamente agli enti radiotelevisivi in questione, amplia la sfera dei concorrenti a tutti gli organismi di settore aventi natura privatistica, tra cui appunto i concessionari italiani. La stessa conclusione può indurre il riferimento testuale all'inclusione in questo ambito degli "organismi radiotelevisivi esteri", giacché tale esplicita inclusione dimostra che la formulazione del citato art. 2, comma 1, non esclude gli organismi radiotelevisivi italiani. Non sussistono quindi ragioni per accogliere tale censura.

Infondata è anche la censura che concerne la presunta violazione dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione per la possibile alterazione, nella stipulazione delle predette convenzioni della Provincia di Bolzano, delle condizioni della concorrenza, a causa della mancanza, nella disposizione impugnata, di qualsiasi criterio o regola attinenti alle procedure di contrattazione. Va infatti osservato che, data l'assoluta genericità e indeterminatezza della censura, il silenzio della disposizione stessa non impedisce affatto l'applicazione ai procedimenti di stipulazione delle convenzioni delle comuni regole che governano i contratti ad evidenza pubblica, a tutela appunto della concorrenza.

Del pari priva di fondamento è la censura che il citato art. 2, comma 1, lederebbe il pluralismo, di cui all'art. 21 della Costituzione – parametro in ogni caso invocabile dallo Stato nei procedimenti principali (cfr. sentenza [n. 274 del 2003](#)) – poiché non fornirebbe alcuna garanzia in ordine alla programmazione dei programmi oggetto delle predette convenzioni. In proposito va però rilevato che, con norme generali, l'art. 5, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 2002 stabilisce che annualmente il consiglio provinciale per le comunicazioni – organo consultivo della Provincia per tutte le attività previste dal sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo "libero e pluralistico" – presenta all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni "un progetto programmatico delle sue attività", così da consentire alla medesima di esercitare, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), le proprie funzioni di garanzia delle minoranze linguistiche nel sistema delle comunicazioni di massa. Risulta quindi evidente che il comitato, ai sensi di queste norme, non possa non esprimere parere alla Provincia sulle produzioni oggetto delle convenzioni in questione sotto il profilo della garanzia del pluralismo e dei diritti connessi.

Infine non si può accogliere la censura secondo cui la norma impugnata, incidendo in una sfera che attiene "alla struttura democratica dello Stato", investirebbe i diritti civili e sociali il cui livello di tutela è nella competenza esclusiva dello Stato. In proposito, va ricordato innanzi tutto che la materia in esame è nello Statuto, affatto estranea alla competenza della Provincia di Bolzano, ma rientra nel suo ambito di competenza legislativa esclusiva. E va altresì ricordato che in ogni caso, secondo un consolidato orientamento della Corte, l'informazione esprime "non tanto una materia, quanto <<una condizione preliminare>>" per la realizzazione dei principi propri dello Stato democratico e in tale ambito "qualsivoglia soggetto od organo razionalmente investito di competenze di natura politica non può, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie funzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione di massa" (sentenza [n. 29 del 1996](#)).

6. — La seconda questione prospettata nel ricorso n. 70 del 2002 investe l'art. 2, comma 1, della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11, nella parte in cui, inserendo l'art. 7-*bis* della legge provinciale n. 11 del 2002, la quale contiene la disciplina del piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, regola una materia preclusa alla legislazione provinciale sia dall'art. 117, secondo comma della Costituzione, sia dagli artt. 8 e 9 dello Statuto regionale e perciò assegnata dall'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6.1. — La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.

Come già ricordato, l'art. 117, comma terzo, della Costituzione ha attribuito alla competenza legislativa regionale concorrente l'ordinamento delle comunicazioni e tale attribuzione di competenza si deve interpretare alla luce della virtù dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha attribuito alla Provincia di Bolzano, alla pari con le altre Province, la competenza legislativa concorrente in materia di radiodiffusione, che resta precluso dall'art. 8 n. 4 dello Statuto l'esercizio della potestà legislativa esclusiva in ordine all'installazione e all'impiego di impianti per radiodiffusione. Ciò significa che le attività che possono essere sviluppate dalla Provincia di Bolzano nel settore delle comunicazioni debbono rispettare i principi fondamentali stabiliti in materia dalle leggi statali tra cui, in particolare, la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), il cui art. 8, comma 1, lettera a) attribuisce alla competenza regionale l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione, tra l'altro, dei siti di installazione degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge n. 249 del 1997. In proposito va anche considerato che la legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertita nella legge 20 marzo 2001, n. 66, che, in attesa dell'attuazione della legge n. 36 del 2001, assegna alle regioni ed alle province di Trento e Bolzano il compito di individuare i siti, sentiti i comuni competenti, dove trasferire gli impianti di radiodiffusione che eccedano i valori limite per la salute umana (cfr. sentenze nn. [307](#) e [308](#) del 2003).

Premesso tale quadro legislativo, va esaminata la norma impugnata, per la cui corretta interpretazione, peraltro, appare opportuno considerare il contesto normativo in cui tale disposizione è stata posta. La disposizione in esame, che prende le mosse dall'art. 7 della citata legge provinciale n. 6 del 2002, che dispone che la Provincia di Bolzano possa promuovere, attraverso un procedimento concertativo che prevede l'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e delle Comunicazioni ed il parere dei soggetti interessati, la realizzazione di infrastrutture ed impianti per radiodiffusione e servizi radiotelevisivi pubblici, servizi di comunicazione di pubblico interesse ed emittenti private.

La stessa logica concertativa, oltre che di rispetto dei principi fondamentali della legislazione in materia, indotta dal necessario contemperamento tra interessi locali ed interessi nazionali in questo settore, deve analogamente ispirare l'impugnato art. 7-*bis*, che del citato art. 7 costituisce una modifica normativa. Infatti una corretta interpretazione dell'art. 7-*bis*, che disciplina il piano provinciale di

infrastrutture delle comunicazioni ed i siti degli impianti trasmittenti, presuppone, pur nel silenzio la necessità –già peraltro, in una fattispecie analoga, sottolineata da questa Corte nella sentenza [n. 407 del 2002](#) di una previa intesa tra giunta provinciale e Ministro delle comunicazioni, proprio perché contemperamento degli stessi interessi per i quali tale intesa è espressamente prevista nell'art. 7 cita

Così interpretata la norma impugnata, risultano infondate le censure formulate.

7. — L'ultima questione prospettata nel ricorso n. 70 del 2002 riguarda l'art. 27 della medesima legge del 2002, nella parte in cui, aggiungendo un secondo comma all'art. 23-*quinquies* della legge settembre 1973, n. 61, esonera chi presta "servizi pubblici essenziali" e le "organizzazioni di molteplici adempimenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. In questo modo la norma censurata inciderebbe su una materia –su cui, tra l'altro, sono intervenute direttive comunitarie ed europee del 1997– riconducibile alla tutela dell'ambiente e quindi sottratta alla legislazione provinciale, che è vincolata, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, al rispetto delle norme di riforma economico-sociale, cioè desumibili dalle disposizioni contenute nel citato d. lgs. n. 22 del 1997.

7.1. — La questione non è fondata.

Va ricordato che la Provincia di Bolzano titolare, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto, di potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di potestà legislativa esclusiva in materia di igiene e sanità, ha emanato già nel 1973 la legge n. 61, specificamente rivolta alla disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, puntualmente aggiornata alla luce della sopravvenuta normativa nazionale e comunitaria.

In questo quadro legislativo va inserita la norma impugnata, la quale dispone deroghe oggettive a determinati adempimenti previsti in materia. Adempimenti relativi alla gestione di rifiuti in occasione di "attività di pronto intervento" prestate da "servizi pubblici essenziali" –evidentemente configurate in senso oggettivo– o da "organizzazioni di soccorso" in relazione a situazioni conseguenti a calamità o comunque imprevedibili, la disciplina delle quali rientra anch'essa nella competenza esclusiva della Provincia, ai sensi dell'art. 8 n. 13 dello statuto.

Considerando dunque "attività di pronto intervento" quella da porre in essere in situazioni imprevedibili e da soggetti che non gestiscono il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, la disposizione va interpretata nel senso che essa riguarda essenzialmente operazioni connesse ad esigenze, in materia di protezione civile, comunque diverse da quelle proprie del regime di gestione dei rifiuti, sicché non sono irragionevoli, né ingiustificabili le deroghe previste. Deroghe che non riguardano certo norme di natura economico-sociale, ma che soltanto escludono forme di autorizzazione preventiva –come quelle per il preliminare o per il trasporto in proprio dei rifiuti– o adempimenti possibili solo per i soggetti che gestiscono il servizio medesimo, come appunto gli obblighi relativi al formulario di identificazione, o al registro dello scarico dei rifiuti, o alla denuncia annuale dei rifiuti stessi.

La disposizione impugnata, quindi, non interferisce con la potestà legislativa esclusiva della Provincia di Bolzano in materia di ambiente, poiché tale materia "investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e attività" (sentenza [n. 407 del 2002](#)), i quali, nella questione in esame, ben rientrano nell'ambito di competenza della Provincia di Bolzano.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale del comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 (Norme sulle comunicazioni e in materia di radiodiffusione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, comma secondo, lettera *m*, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 (Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), sollevata in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, comma secondo, lettera *m*, e comma 2, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 (Disposizioni in materia di disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004) sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 117, comma 2, della Costituzione, agli artt. 4, 8 e 9 del d. P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per la Provincia Autonoma di Bolzano, nonché alle relative norme di attuazione contenute negli artt. 7, 8 e 10 del d. P.R. 1° novembre 1973, n. 691, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, comma 2, della medesima legge della Provincia di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, comma 2, della Costituzione, agli artt. 4, 8 e 9 del d. P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per la Provincia Autonoma di Bolzano, nonché alle relative norme di attuazione contenute negli artt. 7, 8 e 10 del d. P.R. 1° novembre 1973, n. 691, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2003.

